

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. II} N. 4

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, GUARRA, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI,
DEL DONNO, FRANCHI, LO PORTO, MICELI VITO,
RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, TRANTINO,
TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

Presentata il 30 maggio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 14 maggio è entrata in vigore la legge 10 maggio 1978, n. 170, che modifica la legge 25 gennaio 1962, n. 20, attribuendo, seppure limitatamente ad alcuni aspetti, alla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa le funzioni di organo referente.

Anche da parte di chi ha ritenuto rilevanti le modifiche recentemente introdotte è stato ammesso che tali modifiche alla legge non sono sufficienti per eliminare tutti i motivi di critica nei confronti della Commissione inquirente.

I proponenti non ripetono in questa sede le ampie considerazioni svolte sulle garanzie e sulle soluzioni che al problema debbono essere date. Propongono soltanto una soluzione urgentissima di un grave problema politico.

La Commissione inquirente è oggi composta, di fatto, da soli 19 parlamentari e

non da 20; ciò per le vicende personali di uno di essi che avrebbero dovuto suggerire allo stesso di non partecipare ai lavori con formale dichiarazione di astensione; egli invece si limita a non partecipare ai lavori non consentendo, in tal modo, di essere sostituito dal supplente.

Anche se ciò non si verificasse, dalla formazione della nuova maggioranza di Governo della Commissione inquirente non fa parte alcun rappresentante dei gruppi parlamentari che sono all'opposizione; equivoca era la situazione nel periodo del Governo delle astensioni, ma attualmente è divenuta inqualificabile.

E contro ogni elementare principio di democrazia che in un organo di tale rilievo per il controllo del Governo proprio la opposizione non sia rappresentata.

A tale rappresentanza oggi si oppone, formalmente, il regolamento. Per cui con

la presente si propone di adottare, con urgenza, le modifiche necessarie a superare tali difficoltà regolamentari (e si fa riserva di proporre altre in fase successiva), nel senso di garantire in ogni caso, anche in quello di larghe maggioranze, la partecipazione di almeno un membro della Camera e di uno del Senato, facente parte della opposizione, alla Commissione inquirente.

I proponenti hanno voluto assumere tale iniziativa nella speranza che la diffi-

coltà esistente per una corretta composizione della Commissione inquirente sia soltanto regolamentare e che, pertanto, possa essere approvata la proposta nei suoi punti fondamentali, e venga quindi ristabilito un corretto rapporto parlamentare in un organismo di tanta importanza.

Propongono anche un correttivo alle norme sulla astensione al fine di trasformare quella che è una mera facoltà nel dovere di astensione, come è previsto dall'ordinamento processuale ordinario.

TESTO

1) I primi tre commi dell'articolo 2 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa sono sostituiti dai seguenti:

« La Camera, ogni volta che si rinnova, o successivamente, nel caso di cui al comma terzo, procede alla elezione di dieci deputati componenti la Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, secondo le norme seguenti.

Il Presidente della Camera, intesi i Presidenti dei Gruppi parlamentari e il Presidente del Senato, determina le ripartizioni dei dieci seggi di Commissario tra i vari gruppi in modo da garantire la partecipazione di almeno un rappresentante dell'opposizione e, per tutti i seggi, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi nella formazione della Commissione inquirente.

Nel caso in cui, successivamente alla formazione, i rappresentanti della opposizione cessino di essere tali, si provvede ad una nuova elezione con le modalità di cui al comma precedente.

In conformità delle ripartizioni previste dal secondo comma e su designazione dei gruppi parlamentari, il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea ».

2) Al terzo comma dell'articolo 4 dello stesso Regolamento aggiungere:

« In tale ultima ipotesi, ove non sia esercitata la facoltà di astensione, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato provvede alla sostituzione con il supplente ».